

DECRETO 20 aprile 2012, n. 97: Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». (12G0114)

(Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012)

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 - «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

Considerato che è opportuno, da un lato, estendere la gamma dei prodotti trattati nella piattaforma telematica, in particolare, a quelli agroenergetici, rilevata l'importanza di supportare le aziende agricole nel loro sviluppo multifunzionale e contribuire alla costituzione delle filiere agroenergetiche, e dall'altro, ottimizzare i costi di produzione delle imprese consentendo anche l'agevole reperimento di servizi logistici;

Considerato che è opportuno consentire anche alle organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, nonché alle cooperative e ai loro consorzi, di essere riconosciuti direttamente soggetti abilitati all'intermediazione, per assicurare parità di condizioni di accesso al mercato rispetto alle società di capitali, agli agenti di affari in mediazione e agli agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo transitorio di operatività della Borsa merci telematica italiana, è necessario introdurre elementi di semplificazione e precisazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione;

Considerato che e' opportuno che i soggetti interessati a promuovere e ad utilizzare la Borsa merci telematica italiana, possano fruire dei servizi che la societa' di gestione realizza a tal fine;

Considerato che, per l'attivazione dei mercati telematici per alcuni prodotti e per i servizi logistici, puo' essere necessaria l'adozione transitoria di procedure semplificate che consentano il piu' ampio coinvolgimento degli operatori;

Considerato che risulta particolarmente opportuno realizzare delle sinergie con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che svolge le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200;

Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3229 del 30 marzo 2010;

Adotta il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto 6 aprile 2006, n. 174

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici», sono sostituite dalle seguenti: «prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «merci e di derrate», sono sostituite dalle seguenti: «merci, di derrate e di servizi logistici»;

c) al comma 1, la lettera q), la parola: «merceologiche» e' sostituita dalla seguente: «specifiche»;

d) al comma 1, dopo la lettera q, sono aggiunte le seguenti:

«r) "prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attivita' connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonche' i certificati di produzione che ne derivano;»;

«s) "servizi logistici": la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana.».

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «del settore agricolo, agroalimentare ed ittico», sono sostituite dalle seguenti: «dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a)»;

b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) societa' di capitali costituite in maggioranza, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da:

agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che operano nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, in quest'ultimo caso, che esercitino attivita' strumentali o connesse alle attivita' dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori della pesca, organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, le societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a);»;

c) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«d) le societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a);»;

«e) le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.»;

d) al comma 2, la lettera l) e' soppressa;

e) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) rispettare le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;»;

f) al comma 3, la lettera c) e' soppressa;

g) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'allegato 2 al presente decreto.»;

h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera d) e lettera e), devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto.»;

i) al comma 5, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)»;

l) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:

a) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della societa' di gestione;

b) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrita' dei mercati;

c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

f) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;

g) versare i corrispettivi determinati dalla societa' di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».

4. All'articolo 7 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un

rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzione di presidente;»;

b) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);»;

c) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e)»;

d) al comma 4, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:«h) autorizza la societa' di gestione a realizzare progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie semplificate, aventi come obbiettivo lo sviluppo della Borsa merci telematica italiana.».

5. All'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera g) e' soppressa;

b) al comma 4, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«l) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;»;

«m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione nazionale.».

6. All'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, le parole: «merci e delle derrate» sono sostituite dalle seguenti: «merci, delle derrate e dei servizi logistici».

7. Dopo l'articolo 9 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

Sinergie e collaborazioni tra la societa' di gestione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

1. La Societa' di gestione e ISMEA, con apposito atto convenzionale, definiscono le modalita' di collaborazione: per coordinare le attivita' di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato; per realizzare nuovi prodotti di studio e di analisi dei mercati agroalimentari; per individuare strumenti di facilitazione per l'accesso al credito e per il sostegno finanziario alle imprese.».

8. All'articolo 10 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «lettere b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b), c), d), e), f), h) ed i)»;

b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio, operare in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed appartenere ad una delle seguenti categorie: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative, altri organismi associativi detentori delle merci, produttori agricoli, operatori della pesca e fornitori di servizi logistici;»;

d) il comma 3, e' soppresso.

Art. 2

Allegati al decreto 6 aprile 2006 n. 174

1. Il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' integrato con i seguenti allegati:

a) Allegato 1 - Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (Allegato 1 al presente decreto);

b) Allegato 2 - Requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (Allegato 2 al presente decreto);

c) Allegato 3 - Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (allegato 3 al presente decreto).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro:
Catania

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 367

Allegato 1

Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174

1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;

2. Se la societa' di capitali e' parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui e' parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa;

3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle societa' di capitali devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate;

4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli

effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto, e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale;

5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera c);

b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera c), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.».

Allegato 2

Requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174

1. Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

2. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale

coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 3., salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste al punto 3. lettera a), non rilevano se inferiori a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilita', e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.».

Allegato 3
Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis,
del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174

1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;

2. Se l'organizzazione di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, opera sottoforma di societa' di capitali ed e' parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui e' parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa;

3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci dei soggetti abilitati all'intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d) e lettera e), devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate;

4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale;

5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera c);

b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera c), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste;

6. se i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), sono costituiti sotto forma di società di capitali, i titolari di partecipazioni al capitale devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 6. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.».